

Allegato A

§ 1. Misura massima del contributo

1.1 La misura massima del contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, attribuibile a ciascun comune è stabilita in euro 13.000,00. Detta misura costituisce riferimento per le operazioni di cui al comma 2 dell'articolo medesimo.

§ 2. Comuni beneficiari del contributo

2.1 La struttura regionale competente, settore Affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione affari legislativi, giuridici e istituzionali, procede all'individuazione dei comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo, a norma dell'articolo 82, comma 2, lettera b), della l.r. n. 68/2011.

2.2 Nell'individuazione di cui al punto 2.1 si considerano in questa fase anche i comuni derivanti da fusione ivi inclusi.

2.3 Esclude successivamente da questo elenco i comuni con popolazione pari o superiori a 5.000 abitanti, avuto riguardo alla popolazione risultante dalla graduatoria del disagio di cui all'articolo 80 della l.r. 68/2011.

2.4 Rientrano tra i comuni cui il contributo deve essere concesso i comuni derivanti da fusione, nei casi previsti dall'articolo 65 della l.r. 68/2011 e dalle leggi regionali di fusione. In tali casi, al comune derivante da fusione è attribuito esclusivamente un contributo per ogni comune originario cui dette norme fanno riferimento.

§ 3. Requisiti di ammissibilità

3.1 I comuni di cui al punto 2.1, ad eccezione dei comuni derivanti da fusione ivi inclusi e dei comuni esclusi a norma del punto 2.3, possono accedere al contributo a condizione che:

- a) l'unione di comuni cui partecipa il comune rispetti i limiti dimensionali di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011;
- b) l'unione di comuni esercita, per espressa previsione statutaria, alla data del 31 ottobre dell'anno di concessione del contributo, per conto del comune beneficiario almeno cinque funzioni fondamentali tra quelle indicate all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

3.2 A norma dell'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, sono comunque ammissibili a contributo, anche in assenza dei requisiti di cui al punto 3.1, i comuni di Capraia Isola e di Isola del Giglio, se rientranti tra i comuni di cui al punto 2.1, nonché i comuni di cui al punto 2.4.

§4. Procedimento per la concessione del contributo

4.1 La struttura regionale competente comunica, entro il 30 giugno di ogni anno, ai comuni interessati, ad esclusione dei comuni di cui al punto 3.2, gli atti in possesso dell'ufficio ritenuti idonei per il rispetto dei requisiti di cui al punto 3.1, e dal 31 ottobre di ogni anno avvia il procedimento di concessione dei contributi.

4.2 La struttura regionale competente provvede ad accertare se il comune potenzialmente beneficiario del contributo ha i requisiti di cui al paragrafo 3.1. L'accertamento è effettuato sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della l.r. 68/2011, compresi i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, che prevedono un termine certo di esercizio, e degli statuti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana alla data del 31 ottobre di ogni anno. L'accertamento ha esito positivo se sussistono tutte le seguenti condizioni:

- a) l'unione è stata costituita entro il termine del 31 ottobre e l'esercizio associato risulta attivo alla stessa data;

- b) lo statuto indica la funzione fondamentale così come definita dalla legge statale di individuazione, o comunque un insieme di funzioni, servizi e attività manifestamente e complessivamente riconducibili alla definizione medesima;
 - c) non ricorre il caso di inammissibilità del paragrafo 5.
- 4.3 Se dagli atti non risultano sussistenti i requisiti di ammissibilità, la struttura regionale competente comunica, entro venti giorni successivi alla data di avvio del procedimento, al comune interessato i motivi di inammissibilità, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per trasmettere la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
- 4.4 Decorso il termine assegnato ai sensi del punto 4.3, la struttura regionale competente non ammette a contributo i comuni che risultano non avere inviato la documentazione, o che l'hanno inviata oltre il termine, o che hanno inviato documentazione insufficiente a comprovare, alla data del 31 ottobre, il completo raggiungimento dei requisiti di ammissibilità; si considera insufficiente sia il mancato raggiungimento del numero minimo di funzioni fondamentali affidate all'unione, sia l'affidamento parziale, nell'ambito di una funzione fondamentale, di singole funzioni, servizi o attività.
- 4.5 Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 82 della l.r. n. 68/2011 e quelli previsti dalla presente deliberazione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente, da adottarsi entro quindici giorni dal termine ultimo assegnato ai comuni a norma del punto 4.3, si provvede:
- a) a determinare le risorse da assegnare ad ogni singolo comune ammissibile al contributo, in modo tale che a ciascuno dei comuni sia concessa una somma di identico ammontare e comunque non superiore a quanto stabilito dal paragrafo 1, salvo che per i comuni derivanti da fusione, cui deve essere attribuito un multiplo della medesima somma in ragione del numero dei comuni originari da considerare ai sensi del punto 2.4;
 - b) alla concessione dei contributi;
 - c) a motivare la non ammissibilità a contributo nei casi di cui al punto 4.4 e al paragrafo 5.

§ 5 Mancato esercizio effettivo delle funzioni fondamentali da parte dell'unione

- 5.1 Il comune potenzialmente beneficiario di cui al punto 2.1 è, altresì, inammissibile al contributo se, a seguito di verifica di effettività, risulta che, nell'anno in cui il contributo deve essere concesso, l'unione non esercita per il comune medesimo le funzioni fondamentali che costituiscono requisito per la concessione.
- 5.2 La verifica è effettuata nei termini e nelle modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2016, n. 76 come modificata con deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267.

§ 6. Disposizioni finali e transitorie

- 7.1 La concessione del contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 è indipendente dagli accertamenti disposti dallo Stato nell'ambito dell'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 14, comma 31 quater, del decreto-legge 78/2011.